

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5971 del 15/11/2023
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSU DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "LAB Srl" - Reggio Emilia.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6194 del 15/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quindici NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 21839/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "LAB Srl" – Reggio Emilia.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016, e i successivi atti di modifica dell'organizzazione Arpae;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**LAB Srl**", avente sede legale nel comune di Reggio Emilia - Via San Zenone n. 8 - provincia di Reggio Emilia e stabilimento nel **comune di Reggio Emilia - Via Ferravilla n.19/D** - provincia di Reggio Emilia per l'attività di preparazione produzioni alimentari, acquisita agli atti con prot. Arpae PG/113415 del 18/07/2019 e e successiva documentazione integrativa acquisita da questa Arpae ai prott. PG/115539 del 23/07/2019, PG/126656 del 12/08/2019, PG/140235 del 11/09/2019 e PG/167010 del 03/10/2023 relativa alle matrici ambientali acque e rumore;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico (S1), in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali assimilate qualitativamente alle domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 1053/2003;
- Nulla-osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n.447/95);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Tenuto conto che, la sopra citata domanda di AUA, è relativa ad una nuova attività di preparazione prodotti alimentari svolta nel fabbricato esistente di Via Ferravilla n.19/D i cui reflui prodotti dal lavaggio delle attrezzature e degli strumenti utilizzati nella produzione di alimenti, unitamente alle acque di scarico delle condense dei frigoriferi, dei congelatori, delle celle frigorifere e delle unità di trattamento aria, trovano recapito in pubblica fognatura nel punto di scarico S1.

Preso atto che nella relazione tecnica allegata all'istanza, la Ditta chiede l'assimilazione dei sopradetti reflui industriali alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D. Lgs 152/06 con equivalenza qualitativa, nel rispetto di quanto previsto al capitolo 5 della DGR 1053/2003, e che, a supporto di tale richiesta di assimilazione, come previsto al capitolo 5 della DGR 1053/2003, al punto 7 della scheda scarichi allegata all'istanza di AUA, riporta i valori presunti per i parametri di cui alla Tab 1, capitolo 5 della DGR 1053/2003 all'interno dello scarico di prossima attivazione dichiarando al contempo, nella relazione tecnica, che sarà cura della Ditta, una volta avviata l'attività, dimostrare la rispondenza dei parametri effettivamente calcolati sui reflui prodotti ai limiti di assimilabilità stabiliti dalla DGR per i reflui industriali assimilati ai domestici.

Tenuto conto della DGR n.1053/2003 ed in particolare del *punto 5 - Criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche* della citata DGR n.1053/2003 in cui si dispone che, per i nuovi scarichi, l'autorità competente può rilasciare il provvedimento di autorizzazione allo scarico prevedendo l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di presentare, entro sei mesi dall'effettiva attivazione dello scarico, la documentazione per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte e pertanto atteso che è possibile procedere all'assimilazione richiesta con prescrizioni;

Ritenuto pertanto che, per quanto sopra esposto e sulla base dei sotto richiamati pareri/nulla osta espressi dal Gestore del Servizio Idrico Integrato e dal Comune di Reggio Emilia, le acque reflue prodotte nello stabilimento, possano configurarsi come acque reflue industriali assimilate alle reflue domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D. Lgs 152/06 per equivalenza qualitativa, nel rispetto dei limiti per i parametri della Tab 1, capitolo 5 della DGR 1053/2003 e di quant'altro previsto dalla citata DGR;

Acquisiti:

- al PG/149582 del 30/09/2019, il nulla osta del Comune di Reggio Emilia, competente Autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente al suddetto scarico di reflui industriali assimilati quali/quantitativamente ai domestici, in pubblica fognatura, redatto sulla base del parere di IRETI Spa n. RT015303-2019-P del 25/09/2019;
- al PG/188495 del 07/11/2023, il nulla-osta acustico del Comune di Reggio Emilia, datato 02/11/2023, inerente le emissioni acustiche dell'attività, redatto sulla base della relazione tecnica di Arpae PG/176564 del 18/10/2023;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122";
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio di nuovo atto di Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.

determina

1) di dare atto, sulla base del nulla osta del Comune e parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato, che le acque reflue costituite da acque di lavaggio di attrezzature e strumenti utilizzati nella preparazione degli alimenti e da acque delle condense dei frigoriferi, dei congelatori, delle celle frigorifere e delle unità di trattamento aria, recapitanti in pubblica fognatura, al punto di scarico S1, sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs.152/06 e ai sensi del capitolo 5 della DGR n.1053/2003;

2) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per lo stabilimento della Ditta "**LAB Srl**" ubicato nel comune di **Reggio Emilia - Via Ferravilla n.19/D**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico (S1), in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 1053/2003
Rumore	Nulla-osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n.447/95)

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 2 sono contenute nell'allegato di seguito riportato e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della DGR 1053/2003.**
- **Allegato 2 – Nulla-osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n.447/95)**

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della DGR 1053/2003.

Nello stabilimento la ditta svolge attività di preparazione pasti alimentari destinati alla vendita all'ingrosso per la successiva somministrazione previa finitura.

Lo scarico (S1) in pubblica fognatura oggetto della presente autorizzazione è costituito prevalentemente dalle acque reflue di lavaggio delle attrezzature e degli strumenti utilizzati nella produzione di alimenti a cui si uniscono le acque di scarico delle condense dei frigoriferi, dei congelatori, delle celle frigorifere e delle unità di trattamento aria dello stabilimento.

Tali acque reflue, prima del trattamento, sulla base dei valori presunti per i parametri di cui alla Tab 1, capitolo 5 della DGR 1053/2003, comunicati dalla Ditta unitamente all'istanza, e fatta salva la verifica analitica di conferma, sono classificate come acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D. Lgs 152/06.

Le acque reflue industriali assimilate alle domestiche, prima dell'immissione in pubblica fognatura, sono sottoposte ad un pre-trattamento con un impianto costituito da un pozzetto degrassatore monoblocco avente volume complessivo di 2,3 m³ con comparto di sedimentazione del volume di circa 1,6 m³; a valle del sistema di trattamento, prima dell'immissione dei reflui industriali nella pubblica fognatura, è presente un pozzetto di ispezione.

Le acque reflue domestiche dei servizi igienici dello stabilimento sono convogliate, da apposita rete fognaria separata rispetto a quella delle acque sopraddette, mediante punto di scarico (S2), in pubblica fognatura e non sono oggetto di autorizzazione, in quanto sempre ammesse nel rispetto del regolamento di pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124, comma 4, del D.Lgs 152/2006.

La pubblica fognatura, in cui recapitano i reflui aziendali, adduce al depuratore di acque reflue urbane di Mancasale.

L'approvvigionamento idrico della Ditta avviene mediante pubblico acquedotto.

La planimetria di riferimento è la Tavola T.02 denominata "Planimetria di progetto scarichi e adduzioni - scala 1:50", data 23/08/2019, acquisita con la documentazione integrativa PG/140235 del 11/09/2019.

Prescrizioni:

1. **I reflui industriali, assimilati ai domestici ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs 152/06 e DGR 1053/03, prima di ogni trattamento depurativo e scarico in pubblica fognatura, devono essere conformi ai valori limite fissati dalla Tabella 1, punto 5 della Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003;**
2. La Ditta dovrà fornire entro 6 mesi dall'attivazione dello scarico un certificato analitico dei reflui industriali assimilati ai domestici che dimostri il rispetto del paragrafo 5 e Tabella 1 del medesimo punto 5 della DGR 1053/2003 prima di ogni trattamento depurativo.
3. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/06, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e contestuale istanza di modifica di AUA al SUAP territorialmente competente per i conseguenti atti di competenza.

4. I pozzetti di ispezione e controllo devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo e devono essere resi accessibili al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e altri materiali solidi derivanti dall'attività svolta.
10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del servizio idrico integrato (IRETI SpA), tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 3.

Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 2 – Nulla osta relativo all’impatto acustico

Il Comune di Reggio Emilia con atto acquisito al PG/188495 del 07/11/2023, richiamando le valutazioni e le prescrizioni contenute nella relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia, PG/176564 del 18/10/2023, ha espresso il proprio **nulla-osta** all'adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale per la Ditta in oggetto, relativamente alle immissioni acustiche in ambiente esterno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni contenute nella suddetta relazione:

1. Le opere, gli impianti e le attività devono essere condotte in conformità a quanto previsto negli elaborati tecnici presentati;
2. La Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, deve effettuare le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa;
3. l'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste, o la variazione delle condizioni dell’area di contorno, dovranno essere soggetti a nuova documentazione di previsione di impatto acustico ed a conseguente istanza di modifica della presente Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.